
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello ex art. 702 quater c.p.c.: è atto di citazione

L'appello ex art. 702 quater cod. proc. civ. deve essere proposto nella forma della citazione, giacché per l'art. 359 cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al Tribunale (con il solo limite della loro compatibilità), militando a sostegno di tale conclusione la natura di "rito generale ordinario" della disciplina dell'appello di cui all'art. 339 cod. proc. civ. e segg., il primato del rito ordinario sui riti speciali, anche in secondo grado, enucleabile dal combinato disposto dell'art. 40 cod. proc. civ., comma 3 e art. 359 cod. proc. civ., costituendo l'ultima disposizione una norma di chiusura saldamente collocata all'interno del modello processuale generale, nonché la circostanza che ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente.

Corte di Appello di Bologna, sezione prima, sentenza del 14.10.2014

...omissis...

3. - L'impugnazione è inammissibile perché tardivamente proposta per quanto si dirà di seguito.

Dispone l'art. 30 D.Lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 34 co. 21 D.Lgs. n. 150 del 2011, che " contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 20 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 ".

Dispone il citato art. 20 D.Lgs. n. 150 del 2011 che " 1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.".

Il procedimento sommario di cognizione si introduce in primo grado con ricorso e si chiude con ordinanza (art. 702 bis e 702 ter cod. proc. civ.).

L'impugnazione è disciplinata dall'art. 702 quater cod. proc. civ. (Appello).

L'appello va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza.

La giurisprudenza (v. Cassazione civile sez. VI, 14/05/2013, n. 11465) ritiene che in tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis cod. proc. civ., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345, comma 2, cod. proc. civ.

Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla Corte d'Appello e non al Tribunale in sede collegiale.

Si è in particolare precisato che l'art. 702 quater cod. proc. civ., il quale reca nel titolo la locuzione appello, e prefigura un procedimento che, seppure non dettagliatamente specificato nella norma, ricalca significativamente quello dell'appello, tenuto altresì conto che la sommarietà del primo grado - secondo il recente arresto delle S.U. n. 11512 del 2012 e l'orientamento dominante della dottrina -, non riguarda la natura della cognizione del giudice ma esclusivamente la semplificazione e la destrutturazione della fase istruttoria, peraltro limitata al primo grado.

Ne consegue che l'appello ex art. 702 quater cod. proc. civ. deve essere proposto nella forma della citazione, giacché per l'art. 359 cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al Tribunale (con il solo limite della loro compatibilità), militando a sostegno di tale conclusione la natura di "rito generale ordinario" della disciplina dell'appello di cui all'art. 339 cod. proc. civ. e segg., il primato del rito ordinario sui riti speciali, anche in secondo grado, enucleabile dal combinato disposto dell'art. 40 cod. proc. civ., comma 3 e art. 359 cod. proc. civ., costituendo l'ultima disposizione una norma di chiusura saldamente collocata all'interno del modello processuale generale, nonché la circostanza che ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente - v. per il rito del lavoro - (cfr. le recenti Cass., Sez. Un., 13/02/2014, n. 3308 e

Cass. civ., sez. VI, 02/10/2014, n. 20803, sulla questione della forma dell'appello nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981 art. 23, nel periodo anteriore al 6.10.2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011).

4. - Nel caso in esame l'appello è stato erroneamente proposto nelle forme del ricorso (reclamo ex art. 739 cod. proc. civ.) e non dell'atto di citazione.

La giurisprudenza di legittimità costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta purché l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto - art. 156 cod. proc. civ. - (v. la citata Cass 3308/2014).

Ne consegue che l'appello avverso ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che nel termine previsto dalla legge (30 giorni) l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notificato alla controparte.

E' invece irrilevante, ai fini della sanatoria, l'eventuale costituzione dell'appellato, in quanto la previsione dell'art. 156 co. 3 cod. proc. civ. non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori.

Nel caso in esame, come detto, l'atto è stato tardivamente notificato in data 29 maggio 2014 (data della richiesta di notifica), quando il termine per l'impugnazione scadeva il 29 marzo 2014.

Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.

5. - Le spese vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 (compenso minimo per valore indeterminabile senza fase di trattazione).

p.qm.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

I. - dichiara inammissibile l'appello nei sensi di cui in motivazione;

II. - condanna l'appellante a rifondere al Ministero appellato le spese processuali del presente grado, che liquida in Euro 3.300,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 ottobre 2014.

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2014.